



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
CRISTINA ASTRALDI DE ZORZI
PER L'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2005

PRESIDENTE: DOMENICO ORIANI
UDIENZA DEL 29 GENNAIO 2005

Signor Presidente,
Giudici della Sezione,

Autorità,
Signore e Signori

1. Premesse

Innanzitutto desidero porgere, a nome dei magistrati e del personale di tutti gli uffici della Corte, il più deferente e sentito ringraziamento alle Autorità presenti, che, con la loro partecipazione, onorano la nostra Istituzione e conferiscono solennità a questa cerimonia.

Per la Corte dei conti della Regione Calabria la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2005 rappresenta una occasione particolare, proprio perché è la prima cerimonia di inaugurazione che si svolge in questa prestigiosa e funzionale nuova sede, in cui ci siamo trasferiti appena lo scorso mese, anziché nei locali del Palazzo di Giustizia nei quali siamo stati sempre amabilmente ospitati dal Signor Presidente della Corte di Appello di Catanzaro al quale rivolgo un sentito ringraziamento.

E' questa una circostanza positiva, non solo, per la Istituzione Corte dei conti sul territorio, ma anche, per l'aspetto operativo degli Uffici aventi sede nella Regione Calabria.

L'accorpamento in un unico edificio sia degli Uffici della Sezione giurisdizionale che di quelli della Procura ha consentito di eliminare alcune disfunzioni e difficoltà operative verificatesi nel passato, mentre un ambiente di lavoro, sicuramente più moderno e più consono alle esigenze degli Uffici, potrà assicurare un migliore svolgimento delle nostre funzioni istituzionali.

Desidero ringraziare, per il notevole apporto dato alla Sezione giurisdizionale nel corso della sua lunga permanenza, il collega Angelo Buscema che ha terminato il doppio incarico presso la sede della Calabria dopo una lunga e faticosa collaborazione lasciandoci un esempio di grande professionalità ed esperienza e che

oggi, con la sua presenza, ha voluto ancor più riaffermare gli stretti legami con la Corte di Catanzaro.

Porgo, anche, un sincero benvenuto al collega Consigliere di nomina regionale che ha preso servizio presso la Sezione del Controllo in ossequio alla legge 5 giugno 2003, n. 131, che ha previsto l'integrazione delle Sezioni regionali di controllo con due componenti designati direttamente in sede locale, nonché ai due nuovi colleghi referendari che hanno preso servizio uno presso la Sezione giurisdizionale e l'altro presso la Procura.

2.

Quest'anno la relazione sarà dedicata all'attività di giurisdizione della Corte dei conti, giacché il Procuratore Regionale non è abilitato a riferire sui temi del controllo; difatti, sull'attività svolta dalla Sezione del controllo verrà tenuta apposita cerimonia.

Come di consueto l'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta l'occasione ed il momento della riflessione annuale sulla attività giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria e della verifica pubblica del lavoro svolto nell'anno precedente, rendendo di pubblica opinione i risultati conseguiti, e risulta possibile la programmazione dell'attività futura.

2.1. Legislazione

Innanzitutto occorre soffermarci sullo stato di attuazione delle leggi che, negli ultimi anni, hanno attribuito alla Corte dei conti ulteriori incombenze e competenze e sugli effetti di esse nell'ambito della Regione Calabria.

2.1.1. Legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289)

2.1.1.1. L'art. 25, comma 3, della legge finanziaria 2003, com'è noto, ha previsto l'obbligo di comunicazione, sia alla Procura Regionale della Corte dei conti, che agli

organi di controllo, dei provvedimenti di riconoscimento di debito, che, oltre a rappresentare un evidente fenomeno di danno erariale, alimentano, anche in sede di bilancio, eccedenze di spesa, costituenti un evento di danno particolarmente rilevante.

Per quanto concerne la Regione Calabria il numero di vertenze aperte nel 2004 a seguito di comunicazione di riconoscimento di debito è risultato particolarmente elevato essendo stato pari a 327 e la massima parte di tali comunicazioni è pervenuta da Comuni e da Aziende Sanitarie Locali.

L'elevato numero delle vertenze, da un lato, rappresenta l'indice dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contenuto nella legge finanziaria 2003, dall'altro, mette in luce una diffusa patologia contabile delle Amministrazioni locali.

Tuttavia deve constatare che non tutte le Amministrazioni aventi sede nella Regione Calabria hanno prestato adempimento a tale obbligo, come risulta da una analisi compiuta sulla provenienza delle comunicazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio pervenute alla Procura della Corte dei conti.

A seguito di esperimento di attività istruttoria sono state evidenziate numerose fattispecie di debiti fuori bilancio integranti ipotesi di responsabilità amministrativa per sussistenza di danni erariali e comportamenti caratterizzati da dolo e/o colpa grave.

L'esame dei provvedimenti di riconoscimento di debito ha messo in luce che, nella maggior parte dei casi, trattasi di pagamenti dovuti dalle singole Amministrazioni a seguito di sentenze di condanna dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria relative al mancato completamento delle procedure espropriative, ovvero al mancato o ritardato pagamento di forniture, lavori e servizi, oppure al pagamento di risarcimento di danni e, in massima parte, riguardano Amministrazioni locali in stato di dissesto finanziario.

Vale osservare come nella Regione Calabria siano molto frequenti i casi di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, da parte di privati cittadini creditori di enti locali o che hanno subito un danno.

Trattasi di una patologia che dà luogo ad ulteriori inevitabili oneri a carico delle Amministrazioni coinvolte che si concretano in esborso di ulteriori somme sotto forma di interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia che vengono a costituire un indubbio danno erariale a carico delle Amministrazioni locali e si traducono in un incremento di attività da parte degli locali organi giurisdizionali con aggravio di spese per tutta l'Amministrazione pubblica.

Devesi anche aggiungere che il frequente ricorso all'istituto del riconoscimento di debito non costituisce altro che uno degli aspetti delle molteplici situazioni di illegittimità ed illiceità collegate alla deficitaria gestione finanziaria delle Amministrazioni locali, sulla quale influisce il diffuso fenomeno della omessa riscossione delle entrate.

2.1.1.2. L'art. 30, comma 15, della legge finanziaria 2003 ha previsto una ipotesi di responsabilità sanzionatoria avendo stabilito l'applicabilità di una sanzione pecuniaria, da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, nei confronti degli enti territoriali che abbiano finanziato spese diverse da quelle di investimento ricorrendo all'indebitamento.

Nel corso dell'anno 2004 è risultato che il ricorso alla contrazione di mutui, segnatamente con la Cassa Depositi e Prestiti, ha riguardato il fenomeno espropriativo, nell'ambito del quale è stato utilizzato, non solo, per il pagamento delle indennità di occupazione, ma anche, per il pagamento dei risarcimenti di danni, degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese giudiziali, ai quali gli enti territoriali sono stati condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'anno 2004 cinque vertenze hanno riguardato il ricorso alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese non di investimento, per tre di esse si è trattato di pagamento di oneri accessori, per una di pagamento del risarcimento di danni subiti da un fabbricato in occasione di operazioni di sbancamento e per un'altra di accensione di tre mutui relativi ad un'opera pubblica inesistente.

Al momento non si è fatto luogo all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, giacché le relative vertenze sono ancora in fase istruttoria.

2.1.2. Altre leggi

2.1.2.1. L'art. 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sull'equo processo, ha individuato nel Procuratore Generale della Corte dei conti il destinatario dei decreti delle Corti di Appello che riconoscono una equa riparazione alle parti danneggiate dal mancato rispetto dell'obbligo statutale di assicurare la definizione dei processi entro limiti ragionevoli di durata, al fine dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità.

L'inoltro dei decreti costituisce un incumbente funzionale all'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, rientrante, senz'altro, nella competenza del Procuratore Regionale, territorialmente competente, mentre rimangono in capo al Procuratore Generale i relativi poteri di coordinamento.

Nel corso dell'anno 2004 non è stato trasmesso alla Procura della Corte dei conti per la Regione Calabria alcun decreto della Corte di Appello competente in materia di equa riparazione.

2.1.2.2. Nell'anno 2004 nessuna azione risarcitoria è stata promossa dal Procuratore Regionale della Calabria in applicazione della legge 27 marzo 2001, n. 97 recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2.1.2.3. Peculiare funzione che incombe all'organo requirente della Corte dei conti è l'attività connessa all'esecuzione delle sentenze emesse dal Collegio giudicante, in ossequio al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260.

Le problematiche sono essenzialmente due: la prima riguarda l'esecuzione di sentenze di condanna ed il conseguente recupero degli importi e la seconda riguarda la liquidazione delle spese di giudizio in caso di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti il D.P.R. n. 260 del 1998 ha sancito, a carico delle Amministrazioni procedenti al recupero, l'obbligo di curare una sistematica informativa diretta ai Procuratori Regionali competenti per territorio.

Nel corso dell'anno 2004 la Procura Regionale della Calabria ha reso concreta l'esecuzione delle sentenze di condanna.

Dopo una ricognizione della situazione dal 1992 ad oggi, la Procura ha provveduto, sia a comunicare alle Amministrazioni interessate le relative sentenze di condanna che ancora non erano state loro trasmesse, sia a sollecitare tutte le Amministrazioni che, ancora, non risultavano aver attuato la esecuzione.

In particolare nell'anno 2004, per la prima volta, è stata iniziata l'attività di monitoraggio che è stata svolta direttamente da un Sostituto Procuratore Generale con la fattiva collaborazione di una impiegata amministrativa.

I risultati di tale monitoraggio sono apparsi soddisfacenti giacché è stato possibile delineare un quadro sufficientemente aggiornato della situazione dei recuperi, dal quale, peraltro, sono emerse la lentezza e la scarsa cura delle Amministrazioni nell'attività di recupero e, conseguentemente, la modesta entità degli importi recuperati.

A tale proposito vale ricordare che è in atto la ricognizione della tempestività dei procedimenti di recupero, anche al fine della prescrizione dell'azione di recupero e dell'avvio di istruttorie dirette ad accertare comportamenti omissivi del funzionario responsabile del procedimento stesso.

Nell'anno 2004 la Procura della Calabria ha dato grande impulso all'attività di recupero specie se si consideri che negli anni precedenti, non solo, non si era mai provveduto alla notifica delle sentenze di condanna, ma non si era neppure provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni interessate oppure la comunicazione era avvenuta con notevole ritardo temporale, così vanificando gli esiti e gli effetti delle decisioni di condanna, nonché l'attività sia requirente che giudicante.

E' da ritenere che, attraverso il monitoraggio, sarà possibile in breve tempo recuperare gli importi dovuti all'erario danneggiato oppure, in caso di mancato recupero, agire, prontamente, contro tutti i soggetti responsabili della mancata esecuzione.

Quanto sopra riferito mostra un elevato grado di operatività raggiunto dalla magistratura contabile tenuto conto che l'esecuzione delle sentenze costituisce onere della parte vittoriosa, a favore della quale è resa la pronuncia, cioè l'amministrazione danneggiata.

Ad essa, spetta, quindi, curare l'esecuzione delle sentenze a lei favorevoli, mentre l'organo requirente deve intervenire soltanto in caso di inerzia dei funzionari responsabili del procedimento di recupero.

La rilevanza dell'attività di monitoraggio compiuta dalle Procure Regionali si ricollega alla funzione di garante degli equilibri generali e della finanza pubblica che la Corte dei conti recentemente è sempre più venuta ad assumere.

In tale ambito il ruolo svolto dalla giurisdizione della Corte dei conti, diretto alla reintegrazione del patrimonio pubblico danneggiato, acquista un ampio rilievo, sia in considerazione della proliferazione dei centri di agire amministrativo e dei corrispondenti centri di spesa, sia ai fini dell'attuazione del federalismo.

In tale prospettiva l'attività di Procura non deve limitarsi all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, ma deve continuare attraverso una funzione di effettivo recupero degli importi di condanna, rendendo così definitiva e concreta la funzione giurisdizionale.

Per quanto riguarda la liquidazione dell'ammontare delle spese da parte del giudice contabile in caso di assoluzione, ove manchi la liquidazione sull'an e sul quantum, viene rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione la soddisfazione della richiesta di rimborso con il rischio di rimborsi talora eccessivi.

Potrebbe, allora, apparire non inutile un'attività di monitoraggio svolta dall'organo requirente in ordine alle richieste di rimborso delle spese legali da parte dei soggetti prosciolti nei giudizi contabili.

Ancora una volta devesi ricordare che il rimborso delle spese legali può avere luogo soltanto qualora il convenuto sia stato assolto pienamente nel merito e non già quando il giudizio si sia concluso con sentenza di mero rito.

A tale proposito non può non segnalarsi una inusitata formula utilizzata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria in una recente sentenza ove è stata disposta l'assoluzione per estinzione del giudizio.

2.1.3. L'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), in tema di incarichi professionali, ha posto un tetto alla relativa spesa e ha stabilito che l'affidamento degli stessi incarichi debba essere adeguatamente motivato, sia consentito soltanto nell'ipotesi di eventi straordinari e, in caso di assenza di presupposto, costituisce illecito disciplinare e, in più, determina responsabilità erariale. Per migliore garanzia, infine, il provvedimento, poi, dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti.

2.1.4. Nell'anno 2004 non è stato emanato alcun provvedimento legislativo concernente il settore giurisdizionale che pure necessiterebbe di un aggiornamento del regolamento di procedura, anche in considerazione delle difficoltà operative ed applicative, nonché dei contrasti giurisprudenziali, del giudizio di conto e delle procedure di esecuzione delle sentenze.

3. Giurisdizione della Corte dei conti

3.1. La Corte di Cassazione nel corso dell'ultimo anno ha esteso la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di taluni soggetti od enti pubblici, così confermando il mutamento di indirizzo giurisprudenziale, già iniziato nel 2003.

3.1.1. In particolare la Suprema Corte ha riconosciuto la giurisdizione di responsabilità per danni arrecati ad Enti pubblici economici nei confronti di Società azionarie in mano pubblica.

Con sentenza n. 3899 del 2004 la Corte di Cassazione ha specificatamente affermato la giurisdizione del giudice contabile nei confronti di Società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, sulla base della sufficienza dei criteri tradizionali costituiti dalle ragioni di interesse generale che giustificano l'intervento pubblico nel settore dei servizi pubblici e dell'esistenza di un rapporto di servizio tra la società e l'ente territoriale, ravvisabile ogniqualvolta si instauri una relazione funzionale tra l'ente e la società.

L'impostazione relativa alla "relazione funzionale" è stata riaffermata nella ordinanza n. 20132 dell'ottobre 2004 (vicenda UNALAT) nella quale è stato evidenziato che lo sviamento della destinazione stabilita dai regolamenti comunitari delle risorse relative alle indennità concernenti la produzione del latte bovino costituisce danno erariale e che la relativa giurisdizione appartiene alla Corte dei conti, in considerazione del rapporto di servizio instauratosi tra l'UNALAT e l'Amministrazione.

3.1.2. Con altre decisioni depositate nel 2004 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di amministratori di aziende municipalizzate limitatamente al giudizio su fattispecie di responsabilità cosiddette formali o contabili, nei confronti di ufficiale giudiziario quale depositario ed agente contabile, nei confronti del sindaco unico azionista di una società per

azioni, nei confronti di un economo comunale della Regione Veneto e nei confronti degli eredi del responsabile deceduto in ipotesi di indebito arricchimento.

3.2. La Corte Costituzionale, a sua volta, con sentenza n. 345 del 28 ottobre scorso, ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme che assoggettano le regioni alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, dando nuovo carattere esclusivo ed unitario alla giurisdizione della Corte dei conti anche al fine di assicurare uniformità di criteri di giudizio.

4. Vengo adesso ad illustrare l'attività giurisdizionale svolta dalla Corte dei conti della Calabria nel corso dell'anno 2004.

4.1. Attività della Sezione giurisdizionale

Durante l'anno 2004 l'attività della Sezione giurisdizionale ha fatto registrare un calo di attività nel settore della responsabilità strettamente collegato al modesto numero di atti di citazione depositati nel corso dell'anno 2003, mentre si registrano elevati risultati di produttività nel settore pensionistico, ove va sottolineata l'avvenuta riduzione della giacenza dei giudizi, ed in quello dei conti.

Va, poi, segnalata, anche nel decorso anno, la tempestività del deposito degli atti decisionali, che oramai rispetta gli usuali termini legislativi, e ciò, soprattutto, in ossequio ai criteri che presiedono all'equo processo.

4.1.1. I giudizi in materia di responsabilità amministrativo-contabile non definiti alla fine del 2004 sono 117, in crescita rispetto allo scorso anno sia per l'incremento degli atti di citazione depositati nel corso dell'anno 2004, sia per il numero di istruttorie disposte dai Collegi giudicanti.

Le sentenze sui giudizi di responsabilità emesse nel corso dell'anno 2004 sono state 50 ed i provvedimenti istruttori sono stati 63.

La percentuale di provvedimenti decisori adottati dai collegi giudicanti rispetto a quelli aventi carattere istruttorio è rimasta invariata rispetto allo scorso anno.

Di essi 14 sentenze sono state di condanna, 18 sono state di assoluzione e 18 di diverso contenuto.

Le condanne sono state pronunciate:

- per ritardati pagamenti in genere;
- per acquisti di beni e servizi a prezzo superiore a quello dovuto;
- per pagamento di oneri accessori conseguenti a mancati e/o ritardati pagamenti;
- per illecite corresponsioni di emolumenti a medici di base per assistiti deceduti;
- per illegittimi inquadramenti di personale;
- per illegittima percezione di anticipazioni per spese di missione;
- per omesso versamento di proventi del lotto;
- per spese illegittime;
- per incidenti stradali;
- per responsabilità contabile;
- per mancato pagamento di competenze professionali.

Le assoluzioni sono state pronunciate:

- per mancanza di colpa grave in caso di riconoscimento di debiti fuori bilancio, di responsabilità contabile, di esecuzione di opere pubbliche, di pagamento di fatture gonfiate, di omessa riscossione di oneri di urbanizzazione, di mancato pagamento di oneri accessori, di danni conseguenti al cattivo stato della manutenzione viaria, di corresponsione di maggiori oneri conseguenti a pagamento tardivo di forniture e a mancato pagamento di canoni di locazione, di danni conseguenti ad inondazione di un magazzino, di incidenti stradali, di conferimento di incarichi professionali, di pagamento del risarcimento del danno conseguente a sentenza di condanna dell'amministrazione, di mancato reperimento di stanziamento per la ristrutturazione di un edificio scolastico;
- per carenza del nesso di causalità in caso di affidamento di incarico di consulenza legale, di risarcimento di danni causati dai lupi agli allevatori di bestiame, di illecito

continuato pagamento di pensioni non dovute, di opposizione temeraria a decreto ingiuntivo, di corresponsione di oneri accessori per ritardato pagamento, di furti e danneggiamenti, di cattiva gestione di amministrazione comunale;

- per insussistenza del danno in ipotesi di fatture gonfiate, di illegittimo pagamento di competenze a progettista, di distrazione di fondi pubblici, di illegittima nomina di consulente legale, di pagamenti di prestazioni di lavori plus orario, di mancata riscossione di tassa sui rifiuti e dei canoni per l'acqua, di mancanza di prova nel caso di condanna di sindaco al risarcimento danni conseguente alla mancata ultimazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità, di illegittimo uso del telefono e di svolgimento in via provvisoria dell'attività di netturbino.

Il totale degli importi di condanna ammonta ad Euro 1.397.870,83.

Riguardo ad alcune sentenze dello scorso anno non può non evidenziarsi la discontinuità della giurisprudenza della Sezione di fronte ad analoghe fattispecie di danno.

Analogamente, nel 2004, non può non rimarcarsi l'elevato numero di sentenze assolutorie pronunciate dalla Sezione giurisdizionale per la Calabria, superiore alla media nazionale, nonché la non elevata entità degli importi di condanna.

Due decisioni sono state emesse in ordine a giudizi di aggio, di cui una ha rigettato il ricorso e l'altra lo ha dichiarato inammissibile.

Otto sentenze hanno definito altrettanti giudizi in rito avendo dichiarato, rispettivamente, la cessazione della materia del contendere, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la tardività dell'atto di citazione e la tardività della riassunzione.

Una sentenza ha disposto il rigetto del ricorso per ottemperanza.

Sono stati portati a termine cinque giudizi monitori.

4.1.2. In materia di giudizi di pensioni nel corso del 2004 sono stati definiti con sentenze di accoglimento 325 giudizi di cui 121 di pensioni civili, 169 di pensioni militari e 35 di pensioni di guerra; con sentenze di rigetto sono stati

definiti 457 giudizi di cui 145 di pensioni civili, 217 di pensioni militari e 95 di pensioni di guerra.

All'inizio dello scorso anno i giudizi pendenti in materia pensionistica erano 4.280, di cui 1.418 di pensioni civili, 1.216 di pensioni militari e 1.646 di pensioni di guerra.

Alla fine del 2004 i giudizi pendenti in materia pensionistica ammontano a 3.424, di cui 1.266 di pensioni civili, 835 di pensioni militari e 1.323 di pensioni di guerra.

Nel corso del 2004 sono pervenuti 646 ricorsi di pensioni di cui 297 di pensioni civili, 125 di pensioni militari e 224 di pensioni di guerra.

Sempre nel 2004 sono stati iscritti a ruolo di udienza 2.100 ricorsi, di cui 668 di pensioni civili, 720 di pensioni militari e 712 di pensioni di guerra.

Sono state emesse 174 ordinanze istruttorie di cui 53 in giudizi di pensioni civili, 81 in giudizi di pensioni militari e 40 in giudizi di pensioni di guerra.

Nel settore delle pensioni di guerra nel corso del 2004 è proseguita l'attività della Sezione diretta all'abbattimento del contenzioso pensionistico, in particolar modo attraverso la dichiarazione di estinzione di giudizi interrotti e non riassunti.

4.1.3. In materia di conti giudiziali va segnalata l'operatività della Sezione giurisdizionale che ha approntato modelli organizzativi diretti ad effettuare una precisa ricognizione della tipologia e del numero degli agenti contabili della Regione Calabria tenuti al rendimento dei conti.

Nello svolgimento dell'attività di rendicontazione massima attenzione viene riservata ai tesoreri.

Per quanto riguarda la situazione dei giudizi di conto si osserva che all'inizio dell'anno passato i conti giudiziali ammontavano a 9.886, di cui 3.718 conti erariali e 6.168 consuntivi degli enti locali, dei tesoreri e degli agenti contabili interni.

Nel 2004 risultano sopravvenuti 1.935 conti giudiziari, di cui 243 conti erariali, 1.692 consuntivi degli enti locali, dei tesoreri e degli agenti contabili interni.

I conti giudiziari estinti nel corso dell'anno 2004 sono stati 703, per cui, in totale, i conti giudiziari pendenti a fine anno risultano 10.997, di cui 3.947 conti erariali, 7.050 consuntivi degli enti locali, dei tesoreri e degli agenti contabili.

4.2. Attività della Procura

L'anno 2004 ha costituito, per la Procura, un anno di grande attività ed innovazioni.

In ossequio al programma formulato alla fine del 2003 è stata eliminata la giacenza delle vertenze prescritte o di quelle "ictu oculi" archiviabili, ovvero non assegnate ad alcun magistrato.

Tale operazione, da una parte, ha consentito la eliminazione dell'arretrato, e dall'altra, sarà in grado di assicurare, nel futuro, di operare, non solo, su carichi di lavoro più ragionevoli, ma anche, più realistici ed effettivi.

In tal modo potrà essere garantita la speditezza e la correttezza dell'azione giudiziaria che costituisce un dovere della Corte dei conti nei confronti della Regione Calabria.

Alla fine del 2004 il numero delle vertenze in carico ammonta a 1147.

Trattasi, indubbiamente, di un numero di vertenze facilmente gestibile dai quattro magistrati assegnati alla Procura di Catanzaro tra i quali le stesse sono ripartite.

Mi preme segnalare che l'operazione di revisione e di riduzione delle vertenze è stata resa possibile malgrado le croniche carenze di organico sia nel ruolo magistratuale che in quello amministrativo, grazie alla collaborazione dimostrata dai giovani magistrati che con grande spirito di sacrificio e di abnegazione si sono adoperati nella fase di ricognizione prima ed istruttoria dopo, contribuendo ad eliminare l'arretrato che si era formato nei precedenti anni e tempestivamente

operando sulle vertenze in via di prescrizione onde evitare l'inutile decorso dei termini.

Desidero anche evidenziare il notevole apporto contributivo del personale amministrativo della Procura che, pur in assenza di un valido vertice, con entusiasmo si è adoperato, anche al di là del normale orario di servizio, per riportare a regolarità ed ordinarietà il carico di lavoro della Procura.

Al riguardo non può non segnalarsi un'anomalia della Procura di Catanzaro che, diversamente dalle altre Procure della Corte dei conti, è sempre stata priva di un Direttore della Segreteria, almeno di nono livello (categoria C3), come previsto dalla vigente normativa.

Ciò ha, inevitabilmente, dato a luogo a disfunzioni alle quali si è dovuto far fronte anche con il personale di magistratura.

E' auspicabile che il Segretariato Generale provveda, tempestivamente, all'assegnazione di un dipendente di nono livello (categoria C3), sicuramente disponibile tra quelli in servizio presso gli altri Uffici della Corte di Catanzaro.

Accanto all'attività di ricognizione dei carichi di lavoro nel corso del 2004 si è provveduto al riordino delle strutture della Procura, e alla sua riorganizzazione interna, assicurando, così, un buon livello di funzionamento.

Dell'attivazione del servizio di monitoraggio sull'esecuzione delle sentenze di condanna si è già detto.

In questa sede mi preme ricordare che è stato compiutamente attivato il servizio protocollo della corrispondenza, sia in partenza che in arrivo, e si è ottenuto che la corrispondenza inviata alla Procura venga recapitata direttamente negli Uffici della Corte, recuperando così all'attività interna di Procura dipendenti che, in precedenza, erano addetti al ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali.

E' stato completamente riorganizzato l'Ufficio giudizi la cui responsabilità e direzione sono state assunte da un funzionario amministrativo che ha provveduto rapidamente alla riassunzione di tutti i giudizi per i quali era venuta meno la causa

di sospensione e/o interruzione, al monitoraggio dei giudizi sospesi e/o interrotti, nonché all'espletamento di tutte le operazioni connesse agli inviti a dedurre e agli atti di citazione.

Negli ultimi mesi del 2004 è stato reso operativo presso la Procura di Catanzaro il sistema informatico delle Procure Regionali della Corte dei conti, denominato "Protgenius" .

In tal modo tutti i dati relativi a vertenze e giudizi in carico alla Procura di Catanzaro sono stati memorizzati nel sistema con facilità di gestione degli stessi e agevole possibilità di accesso ad essi.

La piena operatività del sistema consentirà la corretta gestione dei dati soprattutto a fini informativi e statistici.

Come si vede nello scorso anno è stata avviata un'attività di modernizzazione e, al contempo, di snellimento di tutta l'attività di Procura che ha portato ad indubbi soddisfacenti risultati, sia sotto il profilo della produttività, sia sotto quello della operatività funzionale.

4.2.1. Venendo, adesso, ad esaminare i dati statistici dell'attività di Procura si osserva che alla fine del 2004 risultavano pendenti 1147 vertenze, di cui 208 riguardanti l'amministrazione statale, 807 quella regionale e locale e 132 quella sanitaria, con una fortissima riduzione rispetto al 2003.

Le vertenze aperte nel corso del 2004 sono state 2.061, di cui 827 hanno riguardato l'Amministrazione statale, 1.086 quella regionale e locale e 148 le Aziende Sanitarie Locali.

L'elevato numero delle vertenze aperte nel 2004, rispetto all'anno precedente, è indice di un bisogno di giustizia cui la Procura deve essere posta in grado di rispondere con tempestività, rigore ed efficacia.

Questa Procura è molto sensibile a recepire tutte le "notitiae damni", da qualunque parte esse provengano, tant'è che ad ognuna di esse, nell'anno 2004, è corrisposta l'apertura di una vertenza.

La percentuale delle tipologie di "notitiae damni" non appare dissimile rispetto a quella registrata negli anni precedenti.

Anche quest'anno non può non rimarcarsi il fenomeno dell'inosservanza dell'obbligo di denuncia di danni erariali alla Procura presso la Corte dei conti da parte dei soggetti tenuti per legge ovvero del ritardo con il quale le denunce pervengono alla magistratura contabile; ne consegue il maturarsi della prescrizione nonché l'obbligo di perseguire tali omissioni.

Appaiono carenti le denunce sia da parte dei revisori dei conti operanti negli enti pubblici, sia da parte degli organi di vertice; quelle provenienti da Amministrazioni locali consistono massimamente in comunicazioni delle delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, alle quali esse sono tenute per legge.

Molte vertenze vengono aperte a seguito di notizia pubblicata dai locali organi di stampa, oppure sulla base di denunce anonime o di interrogazioni regionali.

Le denunce provenienti dai Carabinieri, dalla Questura, dalla Guardia di Finanza, principalmente, riguardano presunte ipotesi di danno erariale derivanti da incidenti stradali.

La maggior parte di esse viene archiviata in quanto l'inchiesta amministrativa ha escluso condotte del conducente connotate da dolo e/o colpa grave.

Molteplici segnalazioni di danno erariale pervengono dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria con la quale esistono da sempre massima collaborazione ed interscambio di informazioni.

La Procura per la Calabria ritiene utile il coordinamento con le altre magistrature, sia ai fini dell'informativa sulle "notitiae damni", sia ai fini di uno scambio di conoscenze ed esperienze.

Continuano ad essere numerose le denunce su supposti danni erariali provenienti da consiglieri di minoranza in ordine a deliberazioni ritenute illegittime.

Non sempre le situazioni di danno integrano gli estremi di fattispecie di responsabilità per colpa grave perseguibili da parte del giudice contabile.

4.2.2. Il raggiungimento dell'obiettivo della tempestività e della correttezza dell'azione requirente si rende possibile anche grazie al fattivo apporto della Guardia di Finanza, istituzionalmente preposta a collaborare con la Corte dei conti.

La Sezione Accertamento Danni Erariali e Responsabilità Amministrative, costituita presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria Calabria, ha reso ancora più stretta e rilevante la collaborazione con il Procuratore Regionale anche in considerazione della ulteriore attività di polizia economico finanziaria che la Guardia di Finanza, di recente, ha cominciato a svolgere attraverso un'azione di vigilanza sulla correttezza della spesa di fondi pubblici.

Nel corso del 2004 sono state conferite 21 deleghe ai militari della Guardia di Finanza e ne sono state concluse 18, di cui 10 con accertamento di danno erariale ed 8 senza.

Tra le indagini concluse meritano menzione e considerazione quelle relative alle varie Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale Pubblica per presunti danni erariali connessi alla mancata riscossione dei canoni di locazione degli immobili, quella relativa ad illegittima percezione di indennità di missione e di rimborsi per uso di autovetture proprie, quelle relative alla mancata utilizzazione di immobili o di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani e di impianti di depurazione, quella concernente l'assegnazione di dipendente comunale a mansioni di livello inferiore, quella riguardante la nomina e la revoca di Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, nonché quella relativa alla gestione contabile di ente locale.

L'importo dei danni erariali accertati nel corso del 2004 a seguito di indagini delegate dalla Procura alla Guardia di Finanza è stato pari ad Euro 74.675.521,69.

Per alcune di esse è già stata depositato l'atto di citazione, mentre per altre sono in corso gli inviti a dedurre.

Molte altre indagini sono in fase avanzata o in via di conclusione.

Si è provveduto a revocare deleghe di indagini non più attuali o, comunque, superate da fatti od atti sopravvenuti, anche al fine di delimitare l'ambito delle indagini a situazioni di danno attuali ed effettive.

Il numero di deleghe concluse al 31 dicembre 2004 è pari a 12, quelle giacenti ammontano a 18, quelle in corso a 13.

L'apporto dell'Arma dei Carabinieri merita apprezzamento per la collaborazione offerta tramite i singoli Comandi provinciali, supporto indispensabile per un ufficio di Procura con competenza estesa a tutto il territorio regionale e per il servizio svolto durante le udienze.

Un sentito ringraziamento va, poi, rivolto alla Polizia di Stato per l'attività prestata al fine di garantire la sicurezza della sede della Corte dei conti di Catanzaro, nonché a tutte le altre Forze dell'Ordine.

4.2.3. Le archiviazioni sono state in totale 8.409.

L'elevato numero delle archiviazioni va collegato al programma di revisione di tutte le vertenze aperte e ha riguardato, in massima parte, vertenze per le quali l'azione di responsabilità della Procura deve considerarsi oramai prescritta per decorso del termine quinquennale, ovvero vertenze per le quali la notizia danni è risultata infondata; in tale ultima ipotesi nel corso del 2004 si è provveduto all'immediata archiviazione delle vertenze a seguito di un esame di esse e senza procedere ad attività istruttoria.

La motivazione più diffusa delle altre archiviazioni è stata la mancanza di colpa grave, seguita dalla insussistenza del danno erariale.

In ogni caso non sono risultate attività antiggiuridiche comportanti effettivi pregiudizi patrimoniali.

Estrema cautela e rigore vengono usati da questa Procura nell'attività di archiviazione, sia, quando vi proceda senza espletare attività istruttoria, sia quando, dalle indagini compiute, non siano emersi elementi che giustifichino un'azione di responsabilità di competenza della Procura stessa.

I medesimi criteri vengono utilizzati anche in caso di archiviazione di vertenze o di singole posizioni di presunti responsabili dopo l'emissione dell'invito a dedurre.

Tutto ciò prova come questa Procura, sempre attenta alle ragioni rassegnate nelle controdeduzioni dai soggetti invitati, si muova con estrema prudenza nell'esercizio della propria attività requirente, anche al fine di evitare di dover rifondere ai citati in giudizio e assolti, gli oneri di difesa.

E' significativo notare che nel corso del 2004 sono stati inviati inviti a dedurre a 520 soggetti e di essi 131 posizioni sono state archiviate.

4.2.4. Sono stati emessi inviti a dedurre per 105 vertenze, di cui 23 riguardano l'Amministrazione statale, 76 quelle regionale e locali e 6 quella sanitaria.

Sono stati depositati 61 atti di citazione: è questo un dato che presenta caratteri di forte positività.

Rispetto allo scorso anno la produttività della Procura di Catanzaro ha subito un notevole incremento, in percentuale pari al 165%.

In particolare è stato necessario procedere, tempestivamente, alla conclusione di numerose indagini istruttorie per le quali i termini di prescrizione erano oramai in scadenza.

Il risultato conseguito sta a denotare la funzionalità operativa raggiunta dalla Procura della Corte dei conti di Catanzaro nonché la elevata produttività dei magistrati ad essa assegnati che con il loro lavoro hanno consentito di riportare l'operatività dell'Ufficio di Procura a livelli accettabili di rendimento.

Quattordici atti di citazione hanno riguardato le Amministrazioni dello Stato, quarantuno le Amministrazioni regionale e locali, cinque le Aziende Sanitarie Locali ed uno è consistito in una istanza per resa di conto.

Gli importi di danno richiesti con gli atti di citazione sono ammontati ad Euro 32.033.606,11; si tratta di importi quasi triplicati rispetto al 2003.

Le fattispecie portate a giudizio hanno riguardato debiti fuori bilancio che hanno costituito circa il 25% del totale degli atti di citazione, illeciti gestionali, fattispecie

già oggetto di indagini penali o oggetto di giudizio civile o amministrativo, questioni attinenti alla gestione del personale.

Per quanto concerne i fatti penalmente rilevanti, va evidenziato che la stretta e fattiva collaborazione con la Magistratura Ordinaria ha consentito, in taluni casi, l'esercizio dell'azione di responsabilità prima ancora della conclusione delle indagini penali o, comunque, prima della conclusione del giudizio penale di primo grado.

E' appena il caso di ricordare che l'attivazione del giudizio contabile, prima della definizione di quello penale, trova giustificazione nella necessità di evitare il decorso del termine di prescrizione quinquennale e risponde ad indubbi criteri di economicità e speditezza processuale.

Nell'esercizio dell'attività requirente non è mancato un apporto qualitativo.

Nell'anno 2004, nel corso di un'ampia attività investigativa diretta a reprimere il fenomeno di "affittopoli", la Procura ha convenuto in giudizio gli amministratori delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale e Pubblica di Vibo Valentia e Crotone per la colposa omessa tempestiva riscossione dei canoni di locazione di immobili degli enti siti nelle corrispondenti province.

Sono state particolarmente significative le indagini relative al pagamento di un canone eccessivo per la locazione della caserma dei Carabinieri e della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria e ai danni conseguenti all'alluvione del 2000 che ha interessato il campeggio "Le Giare" di Soverato.

Trattasi di fattispecie di danno alle quali gli organi di stampa hanno dedicato ampio spazio anche in considerazione dell'entità economica dei danni.

Le altre patologie riscontrate possono ritenersi di ordinaria amministrazione.

Numericamente parlando le più numerose sono derivate da riconoscimenti di debiti fuori bilancio: di esse tredici sono consistite in corresponsione di oneri accessori conseguenti a ritardato completamento di procedure espropriative e otto hanno riguardato danni indiretti, spese per contenzioso con ditte di costruzioni, illecito pagamento di fatture, mancato pagamento di canoni di locazione, corresponsione di oneri aggiuntivi per forniture sanitarie e oneri accessori

conseguenti al mancato pagamento di spese e al mancato pagamento dell'ultimo saldo avanzamento lavori, nonché spese per prestazioni professionali esterne e pagamento di sanzioni pecuniarie.

Otto giudizi sono derivati da danni concernenti la gestione del personale: si è trattato di danni conseguenti ad illegittima assenza dal servizio, ad illegittima corresponsione di emolumenti accessori, ad illegittimo conferimento di incarichi, ad indebita percezione di rimborsi per l'utilizzazione del mezzo proprio, ad indebita autoliquidazione di incentivi e parcelle, ad indebita corresponsione di indennità di funzione e parcelle non documentate, ad illegittimi inquadramenti di personale e ad un caso di non utilizzazione del personale in servizio.

Le altre fattispecie portate a giudizio hanno riguardato ipotesi di risarcimento danni conseguenti alla morte di un militare di leva e di un detenuto originati da sentenze di condanna in sede penale o civile, ovvero sono consistiti in danni conseguenti ad opere pubbliche non completate, alla irregolare gestione dell'affidamento in locazione di casa per gli anziani, e in ammanchi riscontrati nello svolgimento di gestioni contabili.

Due soli atti di citazione hanno riguardato incidenti stradali, uno dei quali si è concluso con procedimento monitorio.

Infine due fattispecie di danni, per la loro peculiarità oggettiva, meritano separatamente menzione: trattasi di due giudizi, uno originato dall'annullamento in sede amministrativa di disposizione dell'ENAS di approvazione dei lavori per mancata comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 e l'altro derivante dalla impropria utilizzazione o dalla inutilizzazione di numeri telefonici verdi da parte di una Azienda Sanitaria Locale.

E' stato presentato un appello alle Sezioni centrali della Corte dei conti avverso una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria che ha ritenuto esente da responsabilità un Dirigente di Ragioneria della Regione Calabria malgrado avesse effettuato un doppio identico pagamento nei confronti di una ditta di costruzioni.

4.2.5. L'attività istruttoria ha fatto registrare 1.613 richieste di documenti ed elementi istruttori, rispetto alle 345 del 2003.

Ciò sta a dimostrare che, praticamente, all'attualità, non esiste vertenza che non sia oggetto di lavorazione da parte dei magistrati della Procura.

E' da notare la fortissima ripresa dell'attività istruttoria rispetto al precedente anno, dovuta, sia alla necessità di evitare l'inutile decorso dei termini prescrizionali riguardo a vertenze in precedenza non istruite, sia all'esigenza di procedere con tempestività e speditezza all'istruzione delle vertenze non appena vengono aperte ed assegnate a ciascun magistrato.

Posso affermare con orgoglio che, al momento, non esistono presso la Procura di Catanzaro vertenze aperte e pendenti per le quali non sia stata iniziata l'attività di indagine, sia direttamente da parte di questa Procura, sia tramite gli organi di Polizia Giudiziaria.

Anche quest'anno, accanto ad Amministrazioni od Enti che hanno tempestivamente risposto alle richieste istruttorie di questa Procura, debbono segnalarsi casi di Amministrazioni le cui risposte o non sono pervenute, o sono pervenute tardivamente, o non sono state esaurienti per cui si è reso necessario un ulteriore svolgimento di attività istruttoria con ripercussioni negative sull'operatività della Procura stessa.

Malgrado l'espletamento di numerose indagini non vuol dire, necessariamente, che l'esistenza di una istruttoria costituisca responsabilità dovendosi accertare la sussistenza di un danno effettivo e concreto nonché delle altre condizioni che giustificano l'azione di competenza della Procura Regionale.

4.2.6. Infine vorrei brevemente soffermarmi su alcuni fenomeni patologici largamente diffusi nella Regione Calabria.

Uno degli aspetti maggiormente appariscenti di danno erariale è quello che si ricollega alle opere pubbliche inutilizzate, oppure a quelle non ultimate o, comunque, non funzionanti.

In tal caso si realizza un duplice documento, il primo costituito dallo scempio ambientale per la presenza di scheletri di cemento o di edifici o di opere pubbliche abbandonate, il secondo concretante il vero e proprio danno erariale patrimoniale, cioè l'importo speso dalle Autorità calabresi per il finanziamento e la costruzione dell'opera pubblica cui non è corrisposta utilità alcuna, né per l'Amministrazione, né per la comunità amministrata.

Duole constatare come tale fenomeno sia particolarmente diffuso nella Regione Calabria ove, spesso, viene programmata la costruzione di un'opera pubblica al solo fine di ottenere finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, e, una volta ottenuti, il completamento dell'opera viene abbandonato.

L'indebita percezione di contributi pubblici è in Calabria un fenomeno di portata eccezionale, giacché sovente questi finanziamenti non vengono indirizzati verso lo scopo per il quale sono stati concessi, con conseguenti sprechi di denaro, segnatamente, nel settore delle grandi opere.

Ma duole ancor più dover constatare che spesso è accaduto che il magnifico paesaggio della Calabria appaia deturpato dalla presenza di edifici di cui sono visibili, soltanto, le fondamenta o lo scheletro di cemento, ovvero di edifici, strade, ponti, scuole abbandonati in stato di totale rovina, sopraffatti dalla vegetazione e divenuti inservibili.

Comunque, ancora una volta, appare doveroso richiamare l'attenzione delle Amministrazioni regionale e locali affinché adottino ogni misura diretta a ridurre il richiamato fenomeno patologico e a garantire la salvaguardia della tutela ambientale del territorio.

Da ultimo vorrei segnalare un altro fenomeno presente nella Regione Calabria ma, verosimilmente, diffuso anche nelle altre Regioni italiane.

Trattasi della cattiva gestione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale e pubblica che ha dato luogo alla formazione di ingenti morosità a causa della mancata e/o parziale riscossione dei canoni di locazione.

La perdita di redditività degli immobili si traduce, inevitabilmente, in una minore entrata per l'Amministrazione e per l'Ente pubblico venendo ad incidere sul bilancio.

E' noto che le mancate entrate, al pari delle spese illegittime, costituiscono danno erariale.

Ed il fenomeno è tanto più grave qualora, come nella Regione Calabria, sia particolarmente elevato il numero delle Amministrazioni che si trovano in stato di dissesto finanziario originato da mancata riscossione delle entrate alle quali suppliscono con il ricorso all'indebitamento finendo, non solo, per violare la normativa vigente, ma anche, per causare un danno costituito dagli interessi che sono costrette a corrispondere sulle somme loro anticipate.

5. Conclusioni

Nel concludere questa relazione desidero esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale di magistratura ed amministrativo che, pur nelle ben note carenze di organico, ha contribuito allo svolgimento dell'attività della Corte dei conti della Calabria.

Ringrazio il Presidente della Regione Calabria, gli Onorevoli Parlamentari, i Rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, tutte le Alte Autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti della stampa e quant'altri che, con la loro presenza, hanno solennizzato l'odierna celebrazione.

Desidero anche ringraziare la Guardia di Finanza ed, in particolare, la Sezione Accertamento Danni Erariali e Responsabilità Amministrative, istituzionalmente preposta, quale Polizia Giudiziaria, alle indagini di carattere contabile delegate da questa Corte nonché tutte le altre Forze dell'Ordine che, con le loro conoscenze e disponibilità, ci consentono di operare al meglio nei settori di nostra competenza.

Signor Presidente,

nel ringraziare Lei e tutti i presenti per la cortese attenzione prestatami, Le chiedo di dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2005 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria.

Catanzaro, 29 gennaio 2005

1. Le Tabelle dell'attività della Sezione Giurisdizionale

Tab. 1.1 – Responsabilità: giudizi

Giudizi non definiti al 1 gennaio 2004	106
Giudizi non definiti al 31 dicembre 2004	117 + 63 giudizi conto e resa di conto
Procedimenti monitori	5

Conti definiti	20 Conti +13 Resa C.
Sequestri conservativi	1

Tab. 1.2 Responsabilità: sentenze ed ordinanze

Sentenze di condanna	14
Sentenze di assoluzione	18
Altre sentenze	18
Totale sentenze depositate	50
Totale importi sentenze di condanna e procedimenti monitori	Euro 1.397.870,83
Ordinanze	63

Tab. 1.3 – Pensionistica: Ricorsi

	Pensioni civili	Pensioni militari	Pensioni di guerra	TOTALE
Ricorsi pendenti al 1 gennaio 2004	1.418	1.216	1.646	4.280
Ricorsi pervenuti al 31 dicembre 2004	297	125	224	646

Tab. 1.4 Pensionistica: decisioni ed ordinanze

	Pensioni civili	Pensioni militari	Pensioni di guerra	TOTALI
Ricorsi iscritti a ruolo d'udienza al 31.12.2004	668	720	712	2.100
Ricorsi definiti con sentenza di accogl. al 31.12.2004	121	169	35	325
Ricorsi definiti con sentenza di rigetto al 31.12.2004	145	217	95	457
Ricorsi definiti in altro modo al 31.12.2004	183	120	417	720
Ordinanze istruttorie al 31.12.2004	53	81	40	174
Ricorsi pendenti al 31 dicembre 2004	1.266	835	1.323	3.424

Tab. 1.5 – Conti

Conti Erariali	Carico al 1 gennaio 2004	3.718
	Pervenuti nel 2004	243
	Approvati con decreto	14
	Dichiarati estinti	0
	Giacenti al 31.12.2004	3.947
Conti Enti Locali	Carico al 1 gennaio 2004	6.168
	Pervenuti nel 2004	1.692

	Approvati con sentenza	20
	Approvati con decreto	87
	Dichiarati estinti	703
	Giacenti al 31.12 .2004	7.050
TOTALI	Carico al 1 gennaio 2004	9.886
	Pervenuti nel 2004	1.935
	Approvati con sentenza	20
	Approvati con decreto	101
	Dichiarati estinti con decreto	703
	Giacenti al 31.12.2004	10.997

2. Le tabelle dell'attività della Procura

Tab. 2.1 – Denunce di danno erariale: vertenze pendenti

	Stato	Enti Locali	A.S.L.	Totale
Vertenze pendenti al 1 gennaio 2004	740	5.035	1.720	7.495
Vertenze aperte nel 2004	827	1.086	148	2.061
Vertenze pendenti al 31 dicembre 2004	208	807	132	1.147

Tab. 2.2 - Archiviazioni

	Stato	Enti Locali	A.S.L.	Totale
Vertenze archivate nel 2004	1.879	5.603	927	8.409

Tab. 2.3 – Atti di citazione in giudizio, istanze per resa di conto

	Stato	Regione–EE. LL	ASL–Enti vari	Totale
Citazioni depositate	14	41	5	60
Istanze per resa di conto	0	0	0	1

Tab. 2.4 – Attività cautelare, altri procedimenti

Ricorsi per sequestro conservativo depositati	0
Sequestri confermati	0
Reclami avverso mancata convalida di sequestri	0
Altri procedimenti (*)	17

(*) Il dato comprende: - istanze di proroga dei termini per il deposito della citazione; - citazioni Integrative; - riassunzioni; - istanze di fissazione dell'udienza.